

COMUNICATO	NUMERO: 34
Protocollo n: 2191 del 20 settembre 2019	ANNO SPORTIVO: 2019/2020
PROPONENTE	Settore Giustizia
FINALITA' ISTITUZIONALE	
DESTINATARI	
Organi Centrali e Periferici	
OGGETTO	7
Tribunale Federale	
	_
ABSTRACT	
Decisione n. 2/2019 del Tribunale Federale – Procedimento n. 3/FIH/2019	
ALLEGATI	
N°1	
RIFERIMENTI NORMATIVI	
PER CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO	
Segreteria Organi di Giustizia	
E-mail: contardi@federhockey.it Telefono: 0683751109	
REFERENTE PER IL CONSIGLIO FEDERALE	





#### TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

# Procedimento n. 3/FIH/2019

## DECISIONE n. 2/2019

Il Tribunale Federale presso la FIH - Federazione Italiana Hockey, composto dai Signori:

- Avv. Jacopo Caproni (Presidente)
- Avv. Giuseppe Matano (Componente effettivo)
- Avv. Luigi Tocci (Componente supplente)

all'esito della camera di consiglio del 12 settembre 2019, previa lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 121, comma 6, Regolamento di Giustizia FIH 2017, ha reso la seguente decisione.

## Svolgimento del giudizio

Con atto di deferimento a giudizio ex art. 129, co. 4, Regolamento di Giustizia F.I.H. 2017 (nel prosieguo, semplicemente RdG FIH 2017), datato 25 giugno 2019 e in pari data trasmesso all'intestato Tribunale Federale, il Procuratore Federale F.I.H., Avv. Carlo D'Amelio, ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti del sig. Paolo Dell'Anno, nella qualità di tecnico dirigente del Valchisone Asd, "per avere rivolto, con messaggio inviato via Facebook, le seguenti parole nei confronti dell'arbitro Giacomo Altadonna: <Leggiti il referto della 21 e vergognati...io ti avrei ingiuriato? Spero solo che questo episodio ti faccia crescere, so che potrai diventare un buon arbitro, ma rifletti su quanto è accaduto, un po' di umiltà a fine gara ci sta sempre da parte di entrambi. Ciao>", con conseguente violazione dell'art. 1, commi 1 e 3, e art. 57, c.1, del Regolamento di Giustizia FIH vigente all'epoca dei fatti in relazione all'art. 11, commi 1 e 2, dello Statuto Federale FIH 2015, nonché degli artt. 2 e 11 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni (così nell'atto di deferimento a giudizio). Con provvedimento del 5 luglio 2019, regolarmente comunicato alle parti, il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di discussione per il 5 settembre 2019, successivamente rinviata al 12 settembre 2019, giusta provvedimento del 9 agosto 2019, anch'esso regolarmente comunicato alle parti.

Alla predetta udienza è comparso il Procuratore Federale, Avv. Carlo D'Amelio, mentre nessuno è comparso per il deferito, che neppure ha fatto pervenire memorie difensive.





Nel corso dell'udienza, il Tribunale, nell'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 122, RdG FIH 2017, ha disposto l'acquisizione agli atti del referto della gara HP Valchisone – HC Bra, valida per il campionato U21 maschile Indoor, disputata il 23 febbraio 2019 in Castello D'Agogna (PV), nonché del C.U. FIH prot. n. 501 del 26 febbraio 2019.

Esaurita la discussione, il Procuratore Federale ha formulato le proprie richieste sanzionatorie, chiedendo applicarsi al deferito, ai sensi dell'art. 57, RdG FIH 2017, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 15 (quindici), maggiorata di ulteriori giorni 5 (cinque) per la circostanza aggravante ex artt. 38, lett. f), e 41, RdG FIH 2017, e così complessivamente la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 20 (venti).

#### Motivi della decisione

L'atto di deferimento a giudizio della Procura Federale nei confronti del sig. Paolo Dell'Anno è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento.

Onde darne conto, appare necessaria una puntuale ricostruzione della vicenda che ha portato al deferimento, anche in considerazione dei documenti acquisiti dal Tribunale Federale nel corso dell'udienza del 12 settembre 2019.

In particolare, dal referto hockey indoor relativo alla gara U21 maschile HP Valchisone – HC Bra del 23 febbraio 2019, diretta dagli arbitri Bavaro e Altadonna, emerge che, "al termine dell'incontro l'allenatore del Valchisone, Paolo Dell'anno, si rivolge al direttore di gara urlando con violenza e offendendo lo stesso utilizzando atteggiamenti aggressivi".

Per tale ragione, con apposito provvedimento disciplinare il Giudice Sportivo infliggeva al sig. dell'Anno la sanzione della squalifica per due giornate ai sensi dell'art. 82, lett. a) RdG FIH, come da Comunicato Ufficiale FIH prot. n. 501 del 26 febbraio 2019 (nel quale si precisa che, alla data di pubblicazione, la sanzione era stata già scontata dal destinatario).

Con segnalazione inviata in data 26 febbraio 2019 alla Procura Federale, il Presidente del Comitato Nazionale Arbitri, sig. Stefano Silingardi, riferiva che, a seguito della pubblicazione del citato C.U. FIH prot. n. 501, il sig. Dell'Anno aveva inviato al sig. Giacomo Altadonna, tramite il social Facebook, un messaggio del seguente tenore: "Leggiti il referto





della 21 e vergognati...io ti avrei ingiuriato? Spero solo che questo episodio ti faccia crescere, so che potrai diventare un buon arbitro, ma rifletti su quanto è accaduto, un po' di umiltà a fine gara ci sta sempre da parte di entrambi. Ciao".

Ricevuta la predetta segnalazione, la Procura Federale comunicava alla Procura Generale dello Sport presso il CONI l'intendimento di richiedere l'archiviazione del procedimento, non ravvisando, nel messaggio oggetto di segnalazione, alcun contenuto offensivo nei confronti del destinatario ma, semmai, il legittimo esercizio del diritto di critica di un tesserato verso il direttore di gara, costituzionalmente garantito ad ogni soggetto dell'Ordinamento sportivo e statale.

Tuttavia, la Procura Generale dello Sport presso il CONI non condivideva l'intendimento di archiviazione e invitava la Procura Federale ad una rivalutazione del comportamento segnalato, come da nota del 14 maggio 2019, prot. n. 2692.

Da ultimo, quindi, la Procura Federale procedeva al deferimento del sig. Paolo Dell'Anno per la violazione degli artt. 1 e 57, RdG FIH 2017, con contestazione della circostanza aggravante ex art. 38, lett. f), RdG FIH 2017.

Così ricostruita nel dettaglio la vicenda, il Tribunale Federale ritiene sussistere la responsabilità del sig. Paolo Dell'Anno, il quale, a seguito della pubblicazione del più volte citato C.U. FIH del 26 febbraio 2019 (lo si evince dalla segnalazione del Presidente del Comitato Nazionale Arbitri), e comunque dopo avere scontato la squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo per la condotta ingiuriosa serbata al termine dell'incontro HP Valchisone – HC Bra nei confronti dell'arbitro, sig. Giacomo Altadonna, ha inviato a quest'ultimo un messaggio, il cui tenore è stato già fedelmente riportato.

Ad avviso del Tribunale, il disvalore della condotta del sig. Dell'Anno, che qui rileva limitatamente all'ultima parte della più ampia vicenda, non va ricercato nella natura, oltraggiosa o meno, del messaggio inviato al sig. Altadonna, che comunque esordisce con un inequivocabile "leggiti il referto ufficiale della 21 e vergognati"; ma deve essere rinvenuto, semmai, nel fatto stesso di avere intenzionalmente inviato tale messaggio al sig. Altadonna nella qualità di arbitro dell'incontro, che pochi giorni prima aveva visto impegnato il Valchisone contro il Bra.





Se è certamente legittimo non condividere una decisione arbitrale o più in generale la direzione arbitrale di una gara, infatti, nondimeno appare sicuramente stigmatizzabile la condotta di quel tesserato, il quale ritenga di poter esprimere il proprio dissenso con un messaggio personale (tramite sms, email o *social network*) indirizzato all'arbitro, ovvero all'Ufficiale di gara istituzionalmente chiamato a garantire il corretto svolgimento delle gare e della disciplina in campo sulla scorta dei poteri normati dal Regolamento Gare e Campionati FIH (in particolare, artt. 45 ss.), perché una siffatta condotta finisce per ledere l'autorevolezza e la credibilità della Funzione arbitrale, che è invece essenziale per garantire il normale svolgimento dell'attività agonistica, con grave danno per la stessa Istituzione federale.

E' significativo che la segnalazione, dalla quale ha preso avvio l'odierno deferimento, non è stata inviata alla Procura Federale dall'arbitro Giacomo Altadonna personalmente, bensì, "a nome e tutela del singolo arbitro e del settore Arbitrale F.I.H.", dal Presidente del Comitato Nazionale Arbitri (in conoscenza gli altri membri del predetto Comitato): questo conferma la necessità, inderogabile per ogni tesserato, di rispettare la Funzione arbitrale sia durante che dopo l'evento agonistico.

Per contro, è appena il caso di rilevare che l'eventuale dissenso verso una sanzione comminata sulla scorta del referto arbitrale ben può essere manifestato, anzi esercitato, dal singolo tesserato attraverso gli strumenti che i regolamenti federali all'uopo approntano, in primis il ricorso alla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello.

Accertata, quindi, la responsabilità dell'incolpato per i fatti contestati nel presente procedimento, sussiste la violazione degli artt 1, commi 1 e 3, e art. 57, c.1, RdG FIH 2017, con conseguente irrogazione della sanzione della sospensione (da qualsiasi attività federale) nella misura di giorni 15 (quindici), qui applicata nel minimo edittale in considerazione della mancanza di pubblicità del messaggio, con la maggiorazione di ulteriori giorni 5 (cinque) in applicazione della circostanza aggravante ex art. 38, lett. f), RdG FIH 2017, per essere stato il fatto commesso "contro un ufficiale di gara", e così complessivamente nella misura di giorni 20 (venti) di sospensione da qualsiasi attività federale.





### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul procedimento in oggetto, dichiara l'atto di deferimento a giudizio fondato e, per l'effetto, condanna il sig. Paolo Dell'Anno, in qualità di tecnico dirigente della società Valchisone Asd, ai sensi dell'art. 57, ultimo comma, RdG FIH 2017, in relazione all'art. 11 commi 1 e 2 Statuto Federale FIH 2015 nonché artt. 2 e 11 Codice di Comportamento Sportivo CONI, alla sospensione di giorni quindici da qualsivoglia attività federale, oltre a giorni cinque per l'aggravante di cui all'art. 38, lett. f, RdG FIH 2017, e così per complessivi giorni venti di sospensione da qualsivoglia attività federale.

Così deciso in Roma il 12-19 settembre 2019

Il Presidente ed estensore fto Avv. Jacopo Caproni Il Componente effettivo fto Avv. Giuseppe Matano

Per la pubblicazione Roma, 20 settembre 2019

> Il Segretario Generale Cinzia Profeta

